



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini, n. 1 - cap. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. 00225920032

PROVVEDIMENTO - DECRETO

n. 10

Data 02-12-2022

OGGETTO:

DOCUMENTO ISTITUTIVO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE.

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di dicembre nel proprio ufficio;

Il Sindaco

legale rappresentante del Comune di Romentino, titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle leggi vigenti,

PREMESSA

VISTO:

- che nel corso degli anni sono aumentati gli atti di vandalismo ed i tentativi di furto nell'ambito del territorio comunale e anche all'interno di edifici e/o aree di proprietà comunale;
- che tutte le misure ed accorgimenti finora adottati o presi in considerazione, quali controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, sono risultati insufficienti ed inefficaci o inattuabili;
- che il Comune è responsabile della corretta e buona conservazione delle sue proprietà, anche nel pubblico interesse;
- che a seguito della dematerializzazione dei contrassegni assicurativi stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 110 in data 09.08.2013, si rende altresì necessario dotare la Polizia Locale di uno strumento che possa permettere la verifica delle coperture assicurative dei veicoli, delle corrette revisioni degli stessi e della presenza di pericolosi veicoli oggetto di furto sul territorio comunale;

- che il Sindaco è nell'ambito del territorio romentino autorità di pubblica sicurezza ed allo stesso è demandata la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, rimanendo, beninteso, di esclusiva competenza degli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, delle forze armate o di polizia la prevenzione e l'accertamento dei reati;

ATTESA, dunque, l'opportunità, alla luce di quanto sopra, di installare, anche riparando l'esistente, idoneo sistema di videosorveglianza in alcune aree particolarmente soggette ad atti di vandalismo e tentativi di furto, onde permettere, anche con il rilievo delle targhe, di scoraggiare atti criminosi ed eventualmente risalire agli autori dei reati, quale misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno ed all'esterno delle proprietà comunali;

RITENUTO che il ricorso alla videosorveglianza rientri nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dal Comune; infatti, il fine che il Comune di Romentino si prefigge con l'installazione della videosorveglianza è innanzitutto quello di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, oltre a quello di tutelare le sue proprietà dal concreto rischio di atti di vandalismo e/o di tentativi di furto, che comporterebbero un danno economico ai beni pubblici, di controllare e sanzionare le violazioni in materia di rifiuti, nonché di garantire il corretto svolgimento delle funzioni di prevenzione e repressione dei reati da parte del Comando di Polizia Locale quale organo di Polizia Giudiziaria, eventualmente anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia;

VISTO il Regolamento Comunale per l'utilizzo della Videosorveglianza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2022;

CONSIDERATO che si è palesata la necessità di estendere la videosorveglianza, oltre che con i sistemi di ripresa ambientale di contesto, anche con sistemi di rilevamento targhe alle vie d'ingresso al Comune, in modo tale da sorvegliare ingressi ed uscite di veicoli non assicurati o non revisionati o sospetti e segnalati, anche da altre Forze di Polizia, o oggetto di furto che generalmente vengono utilizzati per compiere altri reati ed eventualmente anche con sistemi mobili definiti "fototrappole" per la sorveglianza in materia di tutela ambientale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è stato sottoposto all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali in quanto le funzioni implementate dell'impianto non ricadono nella fattispecie per la quale è necessaria la verifica preliminare dell'autorità; più specificamente, le telecamere installate presso il Comune di Romentino non permettono l'analisi fisiognomica dei soggetti per l'applicazione di processi di riconoscimento automatizzato dell'identità tramite apposito software e dunque, come espressamente dichiarato dalla ditta installatrice, *“il Comune NON dispone della possibilità di effettuare ricerche tramite dati biometrici”*;

- RITENUTO, inoltre, opportuno demandare la gestione del sistema di videosorveglianza delle aree esterne al Comando di Polizia Locale, a cui sono istituzionalmente attribuite funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- VISTO il “Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana” sottoscritto in data 07.12.2021 tra il Prefetto di Novara ed il sottoscritto Sindaco di Romentino;
- VISTO il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in vigore del 25.05.2018;
- VISTO il provvedimento 08.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 54;
- VISTA la legge 15.7.2009, n. 94;
- VISTO lo statuto comunale

DECRETA

1^ PARTE: ISTITUZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

- 1 - Il Comune di Romentino effettua attività di videosorveglianza nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, demandate all’Ente stesso dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla legge n. 94 del 15.7.2009, nonché da leggi statali e regionali, statuto e regolamenti, finalizzata a garantire in via prioritaria l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e, in particolare, a:
- a) tutelare le proprietà pubbliche da atti vandalici, tentativi di furto e altri reati e migliorarne la sicurezza sia all'interno che all'esterno;
 - b) controllare determinate aree a rischio per prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la sicurezza della circolazione e la sicurezza urbana;
 - c) assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nei luoghi pubblici;
 - e) tutelare coloro che più necessitano di particolare attenzione: bambini, giovani e anziani;
 - f) accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose, essendosi rivelato non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - g) controllare e sanzionare le violazioni in materia di rifiuti;
 - h) assicurare, nei limiti delle competenze attribuite in tal senso al Comando di Polizia Locale, uno strumento di rilevazione, prevenzione, controllo e repressione delle infrazioni e dei reati nel quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge

nell'ambito del territorio comunale, anche in collaborazione con altre Forze di Polizia o con l'Autorità Giudiziaria.

2 - Le aree esterne videosorvegliate sono le seguenti:

- 1) Piazza Alpini;
- 2) Centro Culturale Pio Occhetta;
- 3) Via Della Posta;
- 4) Chiesa Parrocchiale;
- 5) Piazza San Giovanni;
- 6) Largo Pombia;
- 7) Ingresso del Palazzo Comunale Via Chiodini;
- 8) Piazza Bonomi-Mercato (tre);
- 9) Via Roma;
- 10) Incrocio Via Roma/Via Trecate;
- 11) Via Fornaroli- fermata bus;
- 12) Strada Cardana;
- 13) Centro Conferimento Rifiuti – isola ecologica Via Del Fossale;
- 14) Cimitero strada;
- 15) Cimitero parcheggio;
- 16) Cimitero interno
- 17) Incrocio Via XXIV Maggio/Via Marconi;
- 18) Parco Via XXIV Maggio;
- 19) Parco della Camarlona;
- 20) Via S.Ambrogio;
- 21) Tangenziale Est (fra Via Ticino e Tang.Nord);
- 22) Tangenziale Est/Via Cardana;
- 23) Via Trecate;
- 24) Via Gambaro Battista;
- 25) Via Galliate;
- 26) Via Del Tintoretto;
- 27) Via Ticino;
- 28) S.P. 4 - Km.3+300;
- 29) Varco ZTL Via Chiodini;
- 30) Varco ZTL Piazza Garibaldi;
- 31) Varco ZTL Via Roma;

oltre ad altre zone cittadine che saranno individuate dall'ente, ove necessario, di volta in volta, senza necessità di ulteriore atto, le quali saranno sottoposte a videosorveglianza con apparecchiature mobili e, se opportuno, adeguatamente segnalate.

3 - L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre non è ammesso nelle proprietà private.

4 - In prossimità delle zone videosorvegliate sono posizionati idonei cartelli con l'informativa prevista dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e secondo le indicazioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza al GDPR 679/2016.

5 - I dati sono registrati e trattati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali e, in

particolare, dal provvedimento in data 08.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Essi sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza in modo da salvaguardare l'anonimato;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente punto 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel successivo punto 6);
- e) visionati, registrati e/o comunicati alle autorità competenti (es.: autorità giudiziaria e forze di polizia) esclusivamente per le finalità di cui al presente documento.

Nelle aree videosorvegliate sono rispettate le disposizioni contenute nel sopra citato provvedimento del Garante in materia di rapporti di lavoro.

- 6 – L'impianto è predisposto in modo che possa automaticamente e periodicamente cancellare le immagini registrate.
Poiché l'attività di videosorveglianza è finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatto salvo un termine maggiore determinato da necessità di carattere giudiziario o di conservazione dati relativi a specifici procedimenti.
- 7 – Il software prevede la possibilità di salvataggio dei dati per evitarne la perdita in caso di evento elettrico; il recupero dei dati avverrà col supporto della ditta manutentrice. E' esclusa l'interconnessione con altri sistemi o banche dati.

PARTE 2^: NOMINA INCARICATI

- 1 - Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Ivana Medina, e chi legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è il funzionario designato al coordinamento delle attività ed incaricato del controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza afferente tutte le strutture comunali e le aree esterne.
- 2 - Il suddetto Funzionario Incaricato del trattamento dei dati provvederà, se lo riterrà opportuno, nell'ambito della propria organizzazione lavorativa, a nominare, con apposito atto scritto, ulteriori incaricati del trattamento specificandone compiti e responsabilità.
Gli incaricati del trattamento dei dati a ciò autorizzati provvederanno a visionare le immagini e a trasmetterle, all'occorrenza, ai competenti organi-giudiziari o forze di polizia per i successivi adempimenti di competenza.
In particolare, il Comando di Polizia Locale, durante la presenza del personale, compatibilmente con le possibilità dello stesso, potrà fruire liberamente della visione delle immagini in diretta per un saltuario controllo. Il sistema sarà posizionato in

stanza accessibile soltanto agli addetti al Comando e lo schermo oscurato in caso di presenza di persone non autorizzate.

PARTE 3^ – FUNZIONAMENTO

- 1 - Il personal computer destinato alla registrazione è ubicato presso il CED Comunale mentre per la visualizzazione in diretta (in tempo reale) dei dati relativi alla videosorveglianza nelle strutture comunali ed aree esterne sopra indicate il Client ed il monitor sono ubicati presso il Comando di Polizia Locale in idoneo locale al quale possono accedere, quando l'apparecchio è funzionante con lo schermo acceso, solo il Sindaco o suo delegato, gli incaricati del trattamento dei dati o altre persone dagli stessi autorizzate.
- 2 - La password di accesso al software dovrà essere variata ogni qualvolta fosse necessario per modifiche della situazione e delle persone addette o in caso di pericolo di dispersione o furto di dati, a cura degli incaricati del trattamento dei dati e comunque, alla scadenza, ogni 365 giorni.
- 3- La ditta fornitrice degli impianti di videosorveglianza delle strutture comunali ed aree esterne sopra elencate, a cui è affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, è incaricata del trattamento dei dati, mentre il Responsabile della Protezione Dati nonché amministratore del sistema informatico comunale non ha funzioni di amministratore del sistema di videosorveglianza e di conseguenza non ha accesso ai dati personali raccolti e trattati mediante il sistema.
- 4 - Le certificazioni delle ditte fornitrici dei sistemi di videosorveglianza che illustrano il funzionamento e le caratteristiche degli impianti sono depositate agli atti dell'ufficio comunale che ha provveduto all'acquisto.

PARTE 4^ - GARANZIE

In relazione al trattamento dei dati personali *l'interessato identificabile*, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata, in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

La richiesta di accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali ovvero

nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, salvo necessità di indagine o di legge.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione, in considerazione della natura estrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Per ciascuna delle richieste di cui alla lett. c), n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persone di fiducia.

Le istanze di cui al presente punto possono essere trasmesse, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicate oralmente al titolare o responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

..*

Il presente documento non viene sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali in quanto le caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza utilizzato dal Comune di Romentino esulano dalla fattispecie per la quale il Garante, con proprio provvedimento del 08.04.2010, prevede tale verifica.

Il presente provvedimento sostituisce ogni precedente atto in merito.

Il presente atto viene pubblicato nell'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune.

Il Comune di Romentino, nella persona del titolare, comunicherà alla cittadinanza l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale cessazione del suo funzionamento, se possibile e preventivamente.

Prot. n. 13099

IL Sindaco

Marco Arch. Caccia

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

